

REPUBBLICA ITALIANA
C O M U N E D I M O N Z A

Prot. n. 146446

Reg. Int. n. 95

PROCEDURA NEGOZIATA - GESTITA CON IL SISTEMA TELEMATICO SINTEL -
INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO
ASCENSORE PER DISABILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DANTE - CUP
B54H17000390009 CIG 74356826E5. VERBALE DI GARA. SECONDA SEDUTA.

L'anno duemiladiciotto, addì sette del mese di agosto, ore 15,00
in Monza, Palazzo Civico, Servizio Gare, aperta al pubblico.

Premesso:

- che in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali n.254 del 2/2/18 e n.1035 del 3/5/18, è stata indetta la procedura negoziata - gestita con il sistema telematico SINTEL - per l'affidamento dei lavori di realizzazione nuovo impianto ascensore per disabili presso la scuola primaria Dante - CUP B54H17000390009 CIG 74356826E5 (importo totale pari a € 81.683,44 + I.V.A. di cui € 76.677,88 + I.V.A a base d'asta ed € 5.005,56 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs.50/2016, e ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- che sulla base delle indicazioni ricevute dall'ufficio tecnico proponente, alla gara sono state invitate n. 14 imprese;
- che entro il termine dall'avviso di proroga termini (26/5/18 h.12,00) sono pervenute, sulla piattaforma Sintel, n. 4 offerte;

- che nel corso della seduta del 30/5/18 (verbale Prot. n. 102277) si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti e all'ammissione con riserva di due di essi;

- che per la prosecuzione delle operazioni di gara il Presidente ha fissato una nuova seduta in data odierna, dandone notizia agli interessati mediante la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel.

Tutto ciò premesso, l'Arch. Bruno G. Lattuada, Dirigente del Settore Progettazioni, Manutenzioni, assume la presidenza del seggio, dando inizio alle operazioni di gara, alla presenza dei testimoni noti ed idonei (Antonella Sabatini e Monica Zappa) del Servizio Gare.

E', inoltre, presente il Sig. Roberto Clerici, legale rappresentante dell'Impresa Elcotem Impianti s.r.l.

Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche il Presidente comunica le determinazioni in merito alle ammissioni con riserva e precisamente:

Euroascensori s.r.l. - L'impresa, ammessa con riserva nella seduta pubblica del 30/5/2018 (verbale prot. n. 102277), è stata invitata con nota prot. n. 104461 dell'1/6/2018 a precisare le ragioni della mancata dichiarazione della risoluzione contrattuale, mai contestata in giudizio, disposta dalla Guardia di Finanza Reparto tecnico logistico amministrativo Liguria con Decreto n. 78 del 22/6/2016, risultante dal Casellario A.N.A.C. con annotazione del 20/1/2017, giusta visura effettuata dal Comune di Monza in data 28/5/2018; precedente non dichiarato né rilevabile in altro modo dal contenuto della documentazione amministrativa in allegato all'offerta.

Con nota del 6/6/2018 (prot. Comune di Monza n. 107434), il

concorrente ha chiarito che “l’annotazione dell’ANAC è stata inserita solo ed esclusivamente ai fini di rendere noto l’accaduto ...”, che “il provvedimento di risoluzione contrattuale adottato dalla Guardia di Finanza Regione Liguria, è stato contestato con nota PEC ..., ma non impugnato ...” e che “la regolarità e corretta esecuzione del servizio svolto dalla scrivente è stato anche attestato dalla Guardia di Finanza Regione Liguria che ha emesso a nostra richiesta certificazioni di regolare esecuzione ai fini dell’attestazione SOA”. Nessuna argomentazione è stata fornita dall’impresa in merito alla mancata dichiarazione.

In data 14.6.2018, a seguito di richiesta della stazione appaltante, è stato prodotto il Decreto n. 78 del 22/6/2016 di risoluzione contrattuale adottato dalla Guardia di Finanza Reparto tecnico logistico amministrativo Liguria.

Si rileva che, in sede di gara, la società ha omesso di dichiarare l’esistenza della richiamata risoluzione contrattuale, obbligo dichiarativo imposto dall’art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Infatti, nella autocertificazione resa in sede di gara ai sensi dell’ art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sottoscritta digitalmente il 18/4/2018, il legale rappresentante, Vaiano Danilo, ha dichiarato “di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’ art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a) b) c) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m) del D. Lgs. n. 50/2016”.

Come chiaramente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo T.A.R. Lombardia Brescia n. 591/2018), l’obbligo dichiarativo, che sussiste in capo al concorrente e che deve riguardare indistintamente ogni vicenda pregressa concernente fatti risolutivi,

errori o altre negligenze comunque rilevanti ai fini della formulazione del giudizio di affidabilità, costituisce espressione dei generali principi di lealtà e affidabilità contrattuale, posti a presidio dell'elemento fiduciario nei rapporti contrattuali facenti capo alla pubblica amministrazione.

Conseguentemente, incorre nell'esclusione dalla gara il concorrente che renda una dichiarazione non conforme alle risultanze del casellario A.N.A.C. (e ciò a prescindere dalla connotazione soggettiva della scelta, e dunque della colposità o dolosità della condotta), in quanto una simile omissione non consente alla stazione appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei requisiti di integrità e affidabilità professionale e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'impugnazione sub iudice.

Nel caso di specie, invece, la società Euroascensori Service s.r.l., pur essendo pienamente consapevole dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto stipulato con la Guardia di Finanza Reparto tecnico logistico amministrativo Liguria, ha omesso di dichiararlo, giungendo ad attestare l'assoluta assenza di errori professionali commessi nell'espletamento di altri servizi. Detta condotta rileva come sintomo di inaffidabilità dell'impresa, che non ha reso noto alla stazione appaltante un elemento essenziale circa il possesso dei requisiti di ammissibilità alla partecipazione alla gara.

Ne deriva che la società Euroascensori Service s.r.l. è incorsa nella violazione dell'obbligo dichiarativo che a sua volta determina l'esclusione dalla procedura di gara in argomento. La suddetta violazione dell'obbligo discendente dalla legge non risulta emendabile con il soccorso istruttorio, ma conduce all'esclusione dalla gara.

A ciò si aggiunga l'ulteriore circostanza che l'inadempimento posto in essere dalla concorrente nell'ambito del contratto stipulato con la Guardia di Finanza Reparto tecnico logistico amministrativo Liguria, era oggettivamente connotato da gravità, in quanto la Euroascensori Service s.r.l. ha affidato in subappalto, ad altre imprese, parte dell'attività manutentiva oggetto di appalto, senza la necessaria autorizzazione in palese violazione dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le ulteriori carenze nella esecuzione del contratto risolto (avente ad oggetto lavori analoghi a quelli oggetto del presente affidamento), quali



C. L. S. S. I. S.

compromettono ulteriormente l'affidabilità professionale dell'impresa in argomento. La scelta di non contestare in giudizio la predetta risoluzione contrattuale, costituisce elemento di conferma dell'illecito professionale.

La Euroascensori Service s.r.l., oltre ad aver oggettivamente violato il dovere di leale collaborazione nei confronti della stazione appaltante alla quale avrebbe dovuto dichiarare tutte le notizie idonee a porre in dubbio la sua integrità od affidabilità (così come raccomandato dall'A.N.A.C. nelle Linee Guida n. 6 del 2016, aggiornate nel 2017), in sede di contraddittorio ha fornito informazioni fuorvianti dichiarando (nella nota del 6/6/2018) che la Guardia di Finanza Regione Liguria ha

attestato la corretta esecuzione del servizio svolto mediante l'emissione del relativo certificato. Diversamente da quanto dichiarato, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla Guardia di Finanza si riferisce ad un appalto diverso (CIG X66162DC64) da quello oggetto di risoluzione (CIG XE9162DC67).

L'infedeltà della concorrente nel rendere le dichiarazioni sulle cause di esclusione determina correttamente la stazione appaltante a procedere all'esclusione della società, senza dover instaurare un contraddittorio con un operatore economico che si è volontariamente sottratto ad un leale confronto rendendosi responsabile dell'omissione in argomento (come confermato dal TAR Piemonte con sentenza n. 808 del 2/7/2018).

Il contraddittorio da instaurare tra stazione appaltante e impresa per valutare nella fattispecie gli estremi della esclusione, riguarda i soli casi in cui il concorrente si è dimostrato leale e trasparente nei confronti della stazione appaltante, rendendola edotta di tutti i suoi precedenti, anche se negativi, ed ha fornito tutte le informazioni necessarie per dimostrare l'attuale insussistenza di rischi sulla sua inaffidabilità o mancata integrità nello svolgimento della sua attività professionale". Diversamente, si finirebbe difatti con l'incentivare condotte omissive e mendaci dei concorrenti tese a dichiarare quanto dovuto soltanto ove scoperti.

Si precisa che la procedura di gara (lavori di realizzazione nuovo impianto ascensore per disabili presso la scuola primaria Dante - CIG 74356826E5) nel cui ambito si è verificata la fattispecie di mancata dichiarazione, è stata interamente gestita ed espletata mediante la piattaforma telematica e-Procurement SINTEL di ARCA Lombardia e che, pertanto, le dichiarazioni presentate in sede di gara dal legale

rappresentante dell'impresa Euroascensori Service S.r.l. sono state sottoscritte digitalmente.

La Stazione appaltante, alla luce delle motivazioni sopra illustrate, **esclude** la società Euroascensori Service s.r.l., dalla gara “lavori di realizzazione nuovo impianto ascensore per disabili presso la scuola primaria Dante”, ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. c) e lett. f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, sia per la sussistenza del grave illecito professionale, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, sia per omessa dichiarazione della risoluzione contrattuale disposta dalla Guardia di Finanza Reparto tecnico logistico amministrativo Liguria con Decreto n. 78 del 22/6/2016, fornendo informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante.

In ottemperanza alle prescrizioni della normativa in materia, la stazione appaltante provvederà, alla segnalazione dei fatti all'ANAC per l'inserimento del dato nel casellario informatico nei confronti della società Euroascensori Service s.r.l. e alla denuncia penale presso la competente Autorità Giudiziaria.

In applicazione di quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 4644/2016), si procederà all'escussione della cauzione provvisoria.

Tecnolift Milano s.r.l. - il concorrente ha prodotto fatture e copia contratti da cui risulta aver effettuato lavori analoghi (appartenenti alle categorie indicate nella lettera d'invito) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera d'invito per un importo non inferiore all'importo del contratto. **AMMESSO.**

Si procede tramite la piattaforma SINTEL all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi

percentuali sull'importo a base di gara, che vengono riportati in ordine crescente:

DITTA	RIBASSO
Crea.mi s.r.l.	7,24%
Elcotem Impianti s.r.l.	19,71%
Tecnolift Milano s.r.l.	23,21%

Poichè il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, come previsto a pag. 13 dell'allegato alla lettera d'invito, Il Presidente sospende la gara per rimettere al Responsabile Unico del Procedimento le offerte per l'eventuale verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché per la valutazione della congruità dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici dell'attività d'impresa e della manodopera relativamente al miglior offerente, dando atto che si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione in una successiva seduta pubblica, che si terrà dopo l'acquisizione delle determinazioni del R.U.P.

Alle ore 15,08 il Presidente sospende le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arch. Bruno G. Lattuada

I TESTIMONI

Dr.ssa Antonella Sabatini

Sig.ra Monica Zappa